Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Venerdì, 2 novembre 1934 - Anno XIII** **Numero 257**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1934, n. **1716.**
Provvedimenti a favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922, nonchè degli agenti stessi mutilati e feriti per la Causa Fascista.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711;
Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, e le aggiunte e le modificazioni apportatevi successivamente;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I benefici previsti dal R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, a favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato che hanno prestato servizio militare in reparti combattenti durante la guerra 1915-18 sono estesi, come nei successivi articoli è specificato, a coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Art. 2.

Agli agenti di qualunque grado delle Ferrovie dello Stato nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza 23 marzo 1919 o anteriore, i quali si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1, è concesso, a decorrere dal 1° gennaio 1934, un compenso di L. 75 annue per ogni semestre di appartenenza ai Fasci di combattimento anteriore al 28 ottobre 1922.

Invece agli agenti sopra indicati che siano stati nominati stabili, in prova o nel ruolo aggiunto con decorrenza posteriore al 23 marzo 1919, ma anteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, il compenso suddetto è limitato a L. 50 annue per ogni semestre di appartenenza ai Fasci di combattimento, come sopra specificato.

Il precedente comma è applicabile anche agli agenti nominati stabili o in prova con decorrenza posteriore alla data di pubblicazione del presente decreto, purchè in servizio continuativo dell'Amministrazione dal 1° luglio 1922.

Nel computo del tempo agli effetti del presente articolo, la frazione di semestre superiore a tre mesi è considerata come semestre compiuto, altrimenti si trascura. Per coloro che si trovino nelle condizioni anzidette e che siano inoltre in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, o di ferito per la Causa Fascista in eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, la durata d'iscrizione ai Fasci di combattimento antecedente al 28 ottobre 1922 viene computata per un semestre anche se non superiore a tre mesi.

Art. 3.

Agli agenti che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1 è corrisposto, in aggiunta al compenso stabilito dal precedente art. 2 e con la stessa decorrenza, un ul-

teriore compenso annuo per mutilazione od invalidità riportata per la Causa Fascista, in dipendenza di eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 nella misura seguente:

a) di L. 400 per i mutilati e gli invalidi ascritti alle prime sei categorie ai sensi del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulle pensioni di guerra;

b) di L. 300 per i mutilati e invalidi ascritti alla 7ª e 8ª categoria di pensione.

I compensi di cui al presente articolo sono concessi anche agli agenti che non si trovino nelle condizioni di beneficiare dei compensi di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

I benefici di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono concessi in seguito a domanda degli interessati, i quali devono fornire all'Amministrazione ferroviaria tutte le indicazioni occorrenti ed i relativi documenti.

I compensi indicati nei precedenti articoli 2 e 3 si corrispondono a rate mensili in quanto sia corrisposto lo stipendio e si riducono nella stessa proporzione in cui sia ridotto lo stipendio nei casi previsti dalle vigenti disposizioni regolamentari. Essi sono inoltre considerati come parte integrante dello stipendio agli effetti della pensione e dell'iscrizione all'Opera di previdenza istituita con la legge 19 luglio 1913, n. 641.

Art. 5.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1 e che siano inoltre in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, il servizio computabile per la pensione è aumentato di un periodo pari a quello di iscrizione ai Fasci di combattimento anteriore alla Marcia stessa. Tale aumento di valutazione è utile solo agli effetti della liquidazione della pensione, ma non per raggiungere il limite di servizio effettivo necessario per il diritto a pensione. Quando la durata di iscrizione ai Fasci di combattimento anteriore alla Marcia su Roma sia inferiore ad un anno, viene computata per un anno.

Art. 6.

L'art. 58 del vigente regolamento del personale è sostituito dal seguente:

« Nelle promozioni da conferirsi in base a scrutinio per merito comparativo o al risultato di esami di concorso, a parità di merito hanno la precedenza gli ex combattenti a termini dell'art. 1 del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, nonchè coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, oppure siano in possesso del brevetto di ferito per la Causa Fascista in eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, ancorchè in quest'ultimo caso la data di iscrizione sia posteriore alla Marcia su Roma, ovvero infine siano invalidi per la Causa Fascista ai sensi della legge 24 marzo 1930, n. 454.

« La posizione rispettiva fra gli agenti di cui al presente articolo sarà determinata dalla puntazione di merito stabilita in relazione al disposto dell'art. 1 del R. decreto 19 agosto 1927, n. 1711, e da quella stabilita dalle istruzioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1716 ».

Art. 7.

Il limite di età che nei singoli bandi verrà stabilito per la generalità come massimo per l'ammissione ai concorsi ad impiego nelle Ferrovie dello Stato sarà aumentato di 4 anni per coloro che risulteranno regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio non si cumula con quello previsto per lo stesso titolo dall'art. 3 del decreto 18 dicembre 1932-XI del Capo del Governo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1932-XI, ma è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante, in base alle vigenti disposizioni, a coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, ai decorati al valore militare, agli invalidi di guerra e agli invalidi per la Causa Fascista.

Conseguentemente al punto 2° del 1° comma dell'art. 27 del regolamento del personale viene aggiunto: « nonchè dell'art. 7 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1716 ».

Art. 8.

Il 2° comma dell'art. 30 del vigente regolamento del personale è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente da ciò, in tutte le assunzioni, avvengano o meno in seguito a concorso, a parità di merito sono da preferirsi coloro che si trovino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nell'ordine di precedenza stabilito dall'articolo stesso ».

Art. 9.

Gli iscritti al Partito Nazionale Fascista che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 1 e che abbiano conseguito, inoltre, il brevetto di ferito per la Causa Fascista per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925 hanno diritto ai benefici di cui al precedente art. 5.

I benefici medesimi e quelli previsti dagli articoli 6, 7 e 8 sono concessi anche ai feriti, in possesso del brevetto anzidetto, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriore alla Marcia su Roma. In tal caso l'aumento di valutazione del servizio computabile per la pensione, agli effetti dell'art. 5, è di un anno.

Art. 10.

L'applicazione delle disposizioni del presente decreto è devoluta al Ministro per le comunicazioni, il quale ha facoltà di emanare le istruzioni occorrenti e decidere le eventuali controversie in merito a tale applicazione.

L'applicazione stessa non dà titolo, in niun caso, nè ad arretrati nè a retroattività di effetti per le promozioni di grado.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1934 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 135. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1934, n. 1717.

Autorizzazione della concessione, per la durata di anni 27, all'Azienda tramviaria municipale di Trieste, dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da Piazza Goldoni a Campo Marzio, attraverso il Colle di S. Vito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di concedere all'Azienda tramviaria municipale di Trieste, l'impianto e l'esercizio di una filovia in Trieste, da Piazza Goldoni a Campo Marzio, attraverso il Colle di S. Vito, per una durata superiore a quella consentita dalle vigenti disposizioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la concessione, per la durata di anni 27, all'Azienda tramviaria municipale di Trieste, dell'impianto e dell'esercizio di una filovia in Trieste, da Piazza Goldoni a Campo Marzio, attraverso il Colle di S. Vito.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 174. — MANCINI.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1934, n. 1718.

Inquadramento del personale dei Regi istituti e delle Regie scuole d'istruzione media tecnica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 72, terzo comma, della legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto 5 luglio 1934, n. 1293;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale di ruolo dei Regi istituti tecnici, delle Regie scuole agrarie medie, delle Regie scuole industriali maschili e femminili, dei Regi laboratori-scuola maschili e femminili, dei Regi istituti industriali, del Regio istituto professionale femminile « Elena di Savoia » di Napoli, delle Regie scuole minerarie, dei Regi istituti nautici, delle Regie scuole e dei Regi istituti commerciali, è inquadrato nel nuovo ruolo della Scuola o dell'Istituto derivato dalla trasformazione ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, nel posto corrispondente a quello occupato, col trattamento economico e di carriera risultante dalle rispettive tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, annesse alla legge medesima, secondo il grado rivestito e l'anzianità di servizio nello stesso grado maturata nel ruolo di provenienza, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il personale di ruolo che, ai fini dell'inquadramento nei ruoli delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione media tecnica, deve essere sottoposto al giudizio della Commissione di cui al R. decreto 5 luglio 1934, n. 1293, sempre che possegga il titolo di studio prescritto per il gruppo gerarchico al quale il posto da assegnare appartiene, è il seguente:

a) i presidi in esperimento dei Regi istituti nautici trasformati in Regi istituti tecnici nautici;

b) i direttori ed i professori dei Regi laboratori-scuola trasformati in Regie scuole tecniche industriali;

c) i direttori, insegnanti di agraria; i vice direttori, insegnanti di scienze fisiche e naturali e gli insegnanti di materie di cultura generale delle scuole pratiche di agricoltura consorziali trasformate in Regie scuole tecniche a indirizzo agrario;

d) gli assistenti delle Regie scuole minerarie trasformate in Regi istituti tecnici industriali a indirizzo minerario;

e) i tecnici agrari, delle Regie scuole agrarie medie e delle scuole pratiche di agricoltura consorziali trasformate rispettivamente in Regi istituti tecnici agrari e in Regie scuole tecniche a indirizzo agrario;

f) i segretari economi delle Regie scuole agrarie medie e delle scuole pratiche di agricoltura consorziali, trasformate rispettivamente in Regi istituti tecnici agrari e in Regie scuole tecniche a indirizzo agrario;

g) i segretari economi delle Regie scuole minerarie trasformate in Regi istituti tecnici industriali a indirizzo minerario;

h) gli applicati di segreteria dei Regi istituti e delle Regie scuole industriali trasformati in Regi istituti tecnici industriali e in Regie scuole tecniche a indirizzo industriale;

i) i prefetti di disciplina delle scuole pratiche di agricoltura consorziali trasformate in Regie scuole tecniche a indirizzo agrario.

Art. 3.

Coloro per i quali la Commissione abbia espresso giudizio favorevole saranno inquadrati, nel posto corrispondente a quello occupato, col grado e con lo stipendio iniziale delle rispettive tabelle se appartenenti al personale di cui alle lettere *a*), *e*), *f*) e *g*) del precedente articolo e in base all'anzianità di servizio maturata nel ruolo di provenienza se appartenenti al personale di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *h*) e *i*) dell'articolo stesso.

Art. 4.

Gli assistenti dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari e Udine e i segretari dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari conservano, a norma degli articoli 41 e 42 della legge, le attuali condizioni economiche e di carriera.

Art. 5.

L'attuale segretario del Regio istituto nautico di Cagliari continuerà ad essere a carico dello Stato, ai sensi del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2150, conservando il trattamento economico e di carriera di cui è provvisto.

Art. 6.

Gli attuali sottocapi tecnici di ruolo delle scuole pratiche di agricoltura consorziali, trasformate in Regie scuole tecniche ad indirizzo agrario conserveranno la qualifica e il trattamento economico del quale sono provvisti.

Art. 7.

Gli attuali macchinisti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti trasformati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, saranno inquadrati col trattamento di cui alla tabella *F* annessa alla legge, in base all'anzianità di servizio acquisita nel ruolo di provenienza.

Gli attuali bidelli, custodi, inservienti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti trasformati saranno inquadrati come bidelli col trattamento di cui alla citata tabella *F* e in base all'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, salvo quanto è disposto dall'ultimo comma dell'art. 72 della legge.

Art. 8.

I due bidelli del Regio istituto nautico di Cagliari ed il bidello del Regio istituto nautico di Trieste, attualmente a carico dello Stato ai sensi dei Regi decreti 27 ottobre 1927, n. 2150, 18 febbraio 1923, n. 440, e 19 aprile 1923, n. 1185, continueranno a rimanervi col trattamento economico previsto dalla tabella *F* della legge.

Art. 9.

Rimangono immutate le disposizioni di cui al R. decreto 20 luglio 1928, n. 1954, concernente il trattamento giuridico ed economico da farsi al personale insegnante assunto nei ruoli dei Regi istituti tecnici nautici ed aventi già diritto a pensione a carico dello Stato.

Art. 10.

All'insegnante che non possa trovare collocamento nel ruolo della scuola o dell'istituto trasformato si applica l'art. 2 del R. decreto 31 agosto 1933, n. 1162.

Art. 11.

Il collocamento nei nuovi ruoli avrà decorrenza dalla data di trasformazione delle scuole e degli istituti d'istruzione media tecnica, indicata nei rispettivi statuti, anche per il personale di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 352, foglio 172. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 settembre 1934, n. **1719.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dei Frati della Carità (Frati Bigi) con Casa generalizia in Roma.

N. 1719. R. decreto 13 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dei Frati della Carità (Frati Bigi), con Casa generalizia in Roma, viale Manzoni, e viene autorizzato il trasferimento alla stessa di alcuni immobili, siti in Napoli, Roma, Casoria, S. Maria Capua Vetere, Sorrento, Massalubrense, Sapri, Firenze e Pisa, da essa posseduti da epoca anteriore al Concordato ed attualmente al nome di terzi intestatari.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. **1720.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Giorgio, in Novara di Sicilia.

N. 1720. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Giorgio, in Novara di Sicilia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. **1721.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, in Monforte S. Giorgio.

N. 1721. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Paola, in Monforte S. Giorgio (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 settembre 1934, n. **1722.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Assisi, in Roccavaldina.

N. 1722. R. decreto 20 settembre 1934, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Francesco di Assisi, in Roccavaldina (Messina).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 20 settembre 1934.

Scioglimento della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mezzojuso (Palermo) e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mezzojuso (Palermo) società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione ed il sig. cav. rag. Vincenzo Gallina è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 22 Agricoltura e foreste, foglio n. 26. — BETTAZZI.

(9993)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1934.
Riconoscimento di Fasci della provincia di Rovigo ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 5 settembre 1934-XII, con la quale il segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Rovigo chiede che i Fasci sottoindicati siano riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta ai Fasci di Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canda, Castelguglielmo, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Crespino, Frassinelle Polesine, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta; Loreo, Lusia, Occhiobello, Papozze, Melara, Pettorazza Grimani, Pincara, Pontecchio Polesine, Porto Tolle, San Bellino, Stienta, San Martino di Venezze, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villanova Marchesana, Villanova del Ghebbo, Villamarzana, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei loro fini.

Gli atti e contratti, stipulati dai Fasci predetti sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 ottobre 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 33. — GUALTIERI.

(9976)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1934.
Riconoscimento di 27 Fasci della provincia di Bologna ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza in data 19 agosto 1934-XII, con la quale il segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Bologna chiede che i Fasci sottoindicati siano riconosciuti ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

È riconosciuta ai Fasci di Anzola dell'Emilia, Bazzano, Bentivoglio, Castel d'Aiano, Castel Guelfo di Bologna, Castello d'Argile, Castel Maggiore, Castenaso, Crespellano, Galliera, Gaggio Montano, Granarolo dell'Emilia, Grizzana, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Minerbio, Monghidoro, Monteveglio, Palata Pepoli, Praduro e Sasso, Riola di Vergato, Sesto Imolese, San Pietro in Canale, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Tossignano, la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei loro fini.

Gli atti e contratti, stipulati dai Fasci predetti sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a loro favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 ottobre 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 32. — GUALTIERI.

(9977)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1934.

Sostituzione di un membro della Commissione consultiva di cui all'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590 (autorizzazione di nuovi impianti industriali e ampliamento di stabilimenti industriali esistenti).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, che delega al Governo i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali, nonchè l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme di attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141;

Visto il decreto Ministeriale 18 luglio 1933 registrato alla Corte dei conti addì 1° agosto 1933, registro 2 Corporazioni, foglio n. 99;

Visto il decreto Ministeriale 11 gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti addì 31 gennaio 1934, registro n. 3 Corporazioni, foglio 188, col quale il comm. Amilcare De Ambris venne chiamato, su designazione della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, a far parte della Commissione consultiva di cui all'art. 5 del predetto R. decreto 15 maggio 1933, n. 590;

Vista la lettera in data 10 agosto 1934 con la quale la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria ha designato, quale proprio rappresentante in seno alla Commissione predetta, il cav. uff. ing. Pelio Marrani, in sostituzione del comm. Amilcare De Ambris;

Decreta:

A far parte della Commissione consultiva di cui all'art. 5 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, è chiamato, in sostituzione del comm. Amilcare De Ambris, il cav. uff. ing. Pelio Marrani, quale rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria.

Roma, addì 10 settembre 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(10011)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1934.

Norme per la determinazione e la riscossione del coefficiente di maggiorazione dei contributi sindacali a carico dei datori di lavoro del commercio per l'anno 1933.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la richiesta della Confederazione fascista dei commercianti per l'applicazione del coefficiente di maggiorazione previsto dall'art. 52 (2° comma) del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Poichè per l'anno 1933 il gettito dei contributi obbligatori non raggiunge il contingente di L. 42.800.000 stabilito dall'art. 48 del richiamato R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, e può quindi accogliersi la richiesta suddetta;

Visti gli articoli 45, 48, 50, 53, 54 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Visto l'art. 24 del testo unico sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401;

Decreta:

Art. 1.

La Confederazione fascista dei commercianti è autorizzata ad applicare per l'anno 1933 il coefficiente di maggiorazione a carico dei datori di lavoro rappresentati in base all'aliquota del 50 per cento del contributo obbligatorio già versato.

Art. 2.

Per l'applicazione di tale coefficiente, le Federazioni provinciali fasciste del commercio provvedono in base agli elenchi approvati per l'anno cui il contributo si riferisce dalla Commissione di cui all'art. 6 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, alla formazione di ruoli speciali con la indicazione del contributo base, dell'aliquota percentuale, di cui al precedente articolo e della quota di maggiorazione.

I ruoli sono resi esecutivi dal prefetto e pubblicati per otto giorni negli albi pretori dei Comuni di residenza degli interessati che possono ricorrere al prefetto, solo per errore materiale, entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Della pubblicazione è data notizia mediante pubblici manifesti da affiggersi nei Comuni della Provincia.

Trascorsi i trenta giorni, i ruoli sono rimessi, entro i cinque giorni consecutivi, all'esecutore delle imposte per la riscossione, nei termini, con le norme e coi privilegi della legge sulla riscossione delle imposte con l'obbligo del non riscosso per riscosso.

La riscossione è fatta in base ai detti modi ai sensi dell'art. 24 del testo unico sulla riscossione delle imposte approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, in unica nota in coincidenza per la prossima rata di imposta.

Nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, gli esattori versano l'importo dei ruoli per mezzo del servizio dei conti correnti postali a favore del conto designato.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 18 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BIAGI.

(9994)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1934.

Norme per la determinazione e la riscossione dei contributi sindacali obbligatori a carico dei produttori di assicurazione.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 119 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644;

Ritenuta la necessità di dettare norme per la determinazione e la riscossione dei contributi sindacali obbligatori pel periodo 1° luglio-31 dicembre 1934, a carico del personale addetto alla produzione dipendente da imprese ed agenzie di assicurazione e retribuito con provvigioni sugli affari;

Decreta:

Art. 1.

Entro il 31 gennaio 1935, le aziende d'assicurazione compagnie, agenti, subalterni e in genere chi abbia alle proprie dipendenze personale esclusivamente addetto alla produzione che non risulti inquadrato come dipendente amministrativo devono fare pervenire alla Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione la denuncia nomina-

tiva del personale addetto alla produzione dipendente al 1° luglio 1934.

Ai fini del presente decreto è considerato personale addetto alla produzione quello retribuito in tutto o in parte con provvigione sugli affari e il cui rapporto di dipendenza è regolato con forma scritta.

Art. 2.

Il contributo obbligatorio a carico dei predetti produttori di assicurazione è stabilito nella misura del 0,33 % dell'importo della provvigione comunque liquidato (accreditato o corrisposto) per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1934 e verrà ritenuto dai datori di lavoro sul cumulo delle provvigioni.

Il contributo predetto sarà versato dai datori di lavoro nel conto corrente postale designato non oltre il 31 gennaio 1935.

Art. 3.

Trascorso il termine di cui all'art. 2, la Confederazione dei lavoratori del credito e dell'assicurazione, d'intesa con quella delle Aziende del credito e dell'assicurazione, procede alla formazione dei ruoli dei datori di lavoro morosi, con le norme, i termini e le sanzioni di cui all'art. 94 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, prorogato al 31 dicembre 1934 con R. decreto 7 dicembre 1933, n. 2089.

Art. 4.

Per tutte le altre modalità relative alla denunzia ed alla riscossione dei contributi obbligatori dei lavoratori di cui all'art. 1 del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli 1 e 3 del R. decreto 1° dicembre 1930, n. 1644, prorogato al 31 dicembre 1934 con R. decreto 7 dicembre 1933, n. 2089.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 ottobre 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(10010)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1934.

Nomina del presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia ».

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Visti l'art. 6 del R. decreto-legge 3 novembre 1932, n. 1466, concernente l'istituzione dell'Ente autonomo « Tirrenia », nonchè l'art. 3 del relativo statuto, approvato con decreto Ministeriale 7 febbraio 1934;

Decreta:

In sostituzione dell'on. prof. Alessandro Martelli, deceduto addì 5 ottobre 1934 - Anno XII, è nominato presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo « Tirrenia » l'on. dott. Carlo Delcroix.

Il prefetto di Pisa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 22 ottobre 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro:* BUFFARINI.

(9995)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1934.

Nomina del nuovo commissario governativo dell'Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta le legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduta la lettera dell'11 ottobre 1934, n. 20449, con la quale S. E. il prefetto di Caltanissetta comunica che il signor Paolo Piccillo fu Giuseppe, commissario governativo dell'Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta), ha rassegnate le dimissioni dalla carica di commissario per motivi di salute e di famiglia;

Veduta la stessa lettera di S. E. il prefetto di Caltanissetta con la quale propone per la nomina a commissario governativo il sig. cav. dott. Arcangelo Cammarata;

Decreta:

Sono accettate le dimissioni del sig. Paolo Piccillo fu Giuseppe dalla carica di commissario governativo dell'Associazione cooperativa montedorese di Montedoro (Caltanissetta) ed a sostituirlo nella carica predetta viene nominato il signor cav. dott. Arcangelo Cammarata con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 ottobre 1934 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(9990)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1934.

Valutazione del reddito dominicale dei terreni ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7, n. 1, del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3062;

Decreta:

Articolo unico.

La valutazione del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell'applicazione dell'imposta complementare progressiva sul reddito per l'anno 1935, si effettuerà moltiplicando per tre l'estimo censuario risultante dal catasto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1934 - Anno XII
Registro n. 11 Finanze, foglio n. 74. — GUALTIERI.

(9997)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1934.

Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, sig. dott. Alberto Bagna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 678, in data 13 febbraio 1933, col quale il sig. dott. Alberto Bagna fu Giov. Battista venne nominato rappresentante del sig. Arneodo Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Visto l'atto 18 settembre 1934-XII per notaro Costanza di Pianezza con cui il dott. Bagna ha rinunziato al mandato conferitogli dal suddetto agente di cambio;

Vista la lettera 12 ottobre 1934, n. 16915 del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Decreta:

E' revocata con effetto dal 18 settembre 1934-XII la nomina del dott. Alberto Bagna a rappresentante del sig. Arneodo Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 25 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(10017)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1934.

Valori base per la restituzione dei diritti di confine sui prodotti chinacei che si esportano dal 1° novembre 1934 al 31 gennaio 1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano;

Determina:

Articolo unico.

I valori della corteccia di china-china, non polverizzata, della chinina e degli altri alcaloidi della china, da servire per base, per il periodo dal 1° novembre 1934 al 31 gennaio 1935, per la restituzione dei diritti di confine sui prodotti medesimi impiegati nella fabbricazione dei vini chinati e dei prodotti farmaceutici che vengono esportati o in essi contenuti, sono stabiliti come segue:

Prodotti	Valore base per prodotto
Chinina	L. 250 —
Cinconina	» 180 —
Chinidina	» 340 —
Cinconidina	» 260 —
Corteccia di china-china non polverizzata	» 6,50

Le somme restituite a norma dell'art. 1, primo comma, del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, e del presente articolo devono stare a carico del capitolo 230 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 ottobre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10018)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1352-1 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Giovanni, figlio di Matteo e di Fosca Biasich, nato a Sanvincenti il 28 aprile 1903 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mazzan Maria di Martino e di Mazzan Eufemia, nata a Sanvincenti il 3 maggio 1897 ed ai figli nati a Sanvincenti: Erminio-Ermano, il 6 giugno 1924, e Iolanda, l'11 settembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7576)

N. 1363 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mocorovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mocorovich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Caterina Bencich, nato a Sanvincenti il 26 febbraio 1885 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tuti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mocoroni».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vorich Eufemia fu Martino e fu Lucia Pecchizza, nata a Sanvincenti il 7 marzo 1893.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7577)

N. 256 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Giovanni, figlio del fu Giorgio e della fu Marina Giurgevich, nato a Villa Gardossi (Buie) il 20 marzo 1871 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gardos Lucia fu Giovanni e di Maria Cinich, nata a Villa Gardossi il 31 gennaio 1875 ed ai figli nati a Villa Gardossi: Pietro il 4 marzo 1907 ed Angela il 10 aprile 1909 nonchè alla nuora Radessich Pierina di Antonio e di Filomena Calcina moglie di Pietro Giurgiovich, nata a Villa Gardossi il 29 luglio 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7631)

N. 269 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovch è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Pietro, figlio del fu Giorgio e di Maria Giovanna Micori, nato a Sorbar (Buie) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Pietro della fu Angela Pancovich nato a Sorbar il 10 agosto 1902 ed alla nuora Sau Teresa di Antonio e di Stipancich Giovanna, moglie di Pietro Giurgiovich nata a Guberton il 10 novembre 1900, nonchè al figlio Attilio, nato a Sorbar il 14 gennaio 1900 ed alla nuora Giurgiovich Clementina di Mariano e di Maria Sher moglie di Attilio Giurgiovich nata a Sorbar il 29 dicembre 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7632)

N. 258 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Giovanni, figlio di Giovanni e di Caterina Smillovich, nato a Momiano (Buie) il 27 febbraio 1886 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pertich Teresa fu Giovanni e di Maria Lonzarich nata a Grisignane il 5 febbraio 1885 ed ai figli nati a Momiano: Giuseppe il 12 marzo 1910, Giordano il 30 aprile 1914; Umberto il 3 novembre 1918; Maria, il 4 marzo 1912 e Germano, l'8 maggio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7633)

N. 268 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926

che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Giurgiovich » è di origine italiana e che in forza dellart. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giurgiovich Pietro, figlio del fu Giacomo e della fu Bassanese Antonia, nata a Momiano (Buie) il 21 settembre 1878 e abitante a Buie, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giorgi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Richter Antonia fu Giacomo e fu Lucia Smillovich, nata a Merischie (Buie) il 10 marzo 1881 ed ai figli nati a Momiano: Pietro il 18 luglio 1906; Paola, il 20 maggio 1911; Antonio, il 10 aprile 1914 e Rosa il 13 marzo 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7634)

N. 683 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Glavan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Glavan Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Domenica Soccolich nato a Neresine il 27 gennaio 1866 e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Galvani ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7635)

N. 274 G.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gladich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gladich Antonio, figlio del fu Giovanni Maria e della Braico Maria Anna nato a Brizza (Buie d'Istria) il 18 ottobre 1906 e abitante a Buie d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gladi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla madre Braico Maria Anna fu Antonio e fu Domenica Gladich vedova Gladich Giovanna Maria nata a Oscurus (Buie d'Istria) il 5 febbraio 1869 ed alle sorelle nate a Brizza: Maria, il 25 marzo 1903 e Angela, il 27 maggio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato ai termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

Il prefetto: Foschi.

(7636)

N. 275 G

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gladich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gladich Antonio, figlio del fu Valentino e della fu Fermo Maria, nato a Collalto (Buie d'Istria) il 5 dicembre 1859 e abitante a Collalto (Buie d'Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gladi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Valenta Maria fu Matteo e fu Antonia Stancich nata a Collalto il 18 settembre 1870 ed ai figli nati a Collalto: Valentino il 15 aprile 1898, Antonia il 12 luglio 1904 ed Antonio il 25 aprile 1907, nonchè al fratello Valentino nato a Collalto il 30 gennaio 1871.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 1° dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

7637)

N. 674-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gollessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Collessich Vittorio, figlio di Pietro e della Dessanti Maria, nato a Dignano d'Istria il 15 febbraio 1905 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Collessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma anzidetta anche alla moglie Ferrarese Domenica di Antonio e di Belci Antonia nata a Dignano d'Istria il 17 febbraio 1902 ed alla figlia Maria Annunziata nata a Dignano d'Istria il 25 marzo 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7538)

N. 672 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gollessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Gollessich Antonio, figlio di Pietro e della Maria Dessanti nato a Dignano il 3 gennaio 1897 e abitante a Dignano n. 829, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gollessi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cattarin Maria di Valentino e di Maria Malusa nata a Dignano l'11 febbraio 1903 ed ai figli nati a Dignano: Maria, li 22 settembre 1923; Vilma, il 18 dicembre 1921 e Pietro, il 28 febbraio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7639)

N. 670 G.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Gollessich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Collessich Antonio, nato a Dignano il 6 novembre 1855 e abitante a Dignano n. 730, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Collossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Trevisan Lucia fu Pietro e fu Maria Gorlato nata a Dignano il 5 novembre 1858 ed ai figli nati a Dignano: Pietro, il 4 agosto 1891; Giuseppe, l'11 febbraio 1894 e Maria, il 23 agosto 1896.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7540)

N. 1315 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crisanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crisanich Giacomo, figlio del fu Giacomo e di Vitassovich Eufemia, nato a Marzana (Dignano) il 12 giugno 1873 e abitante a Marzana n. 15, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Goldin Antonia fu Antonio e fu Paretich Maria, nata a Cittanova il 12 aprile 1881, ed ai figli nati a Marzana: Martino, il 12 novembre 1920 ed Antonio, il 7 gennaio 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7610)

N. 1363 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crivicich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crivicih Girolamo figlio del fu Girolano e della fu Marinzulich Gaspara, nato a Ossero il 26 gennaio 1852 e abitante a Ossero (Tersich) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crivici ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Faresich Maria fu Giorgio e fu Mavrovich Maria, nata a Neresine il 9 febbraio 1857.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7602)

N. C-1312.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Climan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Climan Lucia, figlia del fu Antonio e di Chinchella Antonia, nata a Gimino l'11 novembre 1873 e abitante a Dignano, 627, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clima ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Antonio illeg. di Rosa, nato a Dignano il 12 giugno 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7525)

N. C-1340.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926. n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Covacich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Covacich Antonio, figlio del fu Simone e di Sestan Giovanna, nato a Novacco (Pisino) il 12 aprile 1885 e abitante a Dignano, 251, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Covacci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Gropuzzo Maria Antonia di Domenico e fu Gallovich Pasqua, nata a Dignano il 27 gennaio 1891, ed alla figlia Ottavia Agnese, nata a Dignano il 3 giugno 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7526)

N. 1303 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cliba » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cliba (Kliba) Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Cliba Eufemia, nato a Filippano (Dignano Istria) il 27 gennaio 1886 e abitante a Filippano (Dignano Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clivo ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sugar Fosca di Giovanni e di Billich Eufemia, nata a Filippano, il 27 gennaio 1892, ed ai figli nati a Filippano: Maria, il 26 ottobre 1911; Giuseppe, l'8 aprile 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1931 - Anno XI.

Il prefetto: FOSCHI.

(7535)

N. 1308 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Cliba (Kliba) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cliba (Kliba) Martino, figlio del fu Giovanni e della fu Cellia Elena, nato a Filippano (Dignano) il 20 ottobre 1883 e abitante a Filippano (Dignano), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clivo ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cliba Eufemia fu Antonio e fu Cliba Eufemia, nata a Filippano, il 19 giugno 1892; ed ai figli nati a Filippano: Giovanni, il 23 dicembre 1909; Rodolfo, il 16 febbraio 1923; Olga-Anna, il 29 ottobre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1931 - Anno XI.

Il prefetto: FOSCHI.

(7536)

N. 1405 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Cucich Francesca vedova Cucich Marco, figlia di Marco e della fu Iuriaco Nicolina, nata a Bellei (Ossero) il 10 ottobre 1877 e abitante a Bellei (Ossero), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci » (Cucci Francesca vedova Cucci).
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Bellei: Vittoria, il 20 gennaio 1909; Nicolò, il 6 dicembre 1910; Antonio, il 15 maggio 1913; Carmela, il 28 novembre 1914; Ambrogio, il 7 dicembre 1918.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7537)

N. 1305 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome Cliba (Kliba) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cliba Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Roinich Caterina, nato a Filippano (Dignano Istria) il 3 gennaio 1897 e abitante a Filippano (Dignano Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clivo ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Socravich Maria di Matteo e fu Cliba Maria, nata a Marzana (Dignano) il 14 ottobre 1894; ed ai figli nati a Filippano: Giovanni, il 14 luglio 1925; Giuseppe, il 3 luglio 1927; Anna, l'11 maggio 1928; al fratello Matteo, nato a Lasenico (Ceco-

slovacchia), il 4 febbraio 1916; ed alle sorelle nate a Filippano: Maria, il 1° giugno 1913; Veronica, il 22 gennaio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7538)

N. 1377 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio del fu Pietro e della fu Muscardin Domenica, nato a Bellei (Ossero) il 12 maggio 1871 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bravarich Caterina di Andrea e di Camalich Maria, nata a Bellei il 18 gennaio 1891.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7539)

N. 1366 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Zic Antonia, nato a Bellei (Ossero), il [illegible] febbraio 1902 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sintich Anna fu Nicolò e di Melada Maria, nata a Vrana, il 27 aprile 1903, ed al figlio Antonio, nato a Lussinpiccolo il 10 febbraio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7540)

N. 1365 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Antonio, figlio del fu Pietro e della fu Bogovich Maria, nato a Bellei (Ossero) il 26 gennaio 1868 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla 2ª moglie Musich Francesca fu Marco e fu Bonvin Maria, nata a Bellei il 23 febbraio 1879, ed alla figlia: Caterina, nata a Bellei dall'or defunta prima moglie Iuriaco Antonia, il 2 giugno 1905.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(7541)

N. 1378 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Giovanni, figlio del fu Nicolò e della fu Cucich Gaspara, nato a Bellei (Ossero) il 27 marzo 1873 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iuriaco Agostina fu Cosmo e fu Rogovich Antonia, nata a Bellei il 18 maggio 1881, ed ai figli nati a Bellei: Giovanna, il 15 settembre 1900; Clemente, il 23 novembre 1906; Agostina, il 29 marzo 1911 e Caterina, il 3 giugno 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7542)

N. 1374 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig Cucich Gaudenzio, figlio del fu Pietro e della fu Rogovich Maria, nato a Bellei (Ossero) il 29 ottobre 1880 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli della fu Antonia Baicich, nati a Bellei: Maria, il 14 aprile 1902; Clementina, il 18 febbraio 1904; Bernarda, il 17 maggio 1906; Antonio, il 20 gennaio 1909; Rosa, il 12 dicembre 1911; Gaudenzio, il 25 maggio 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7543)

N. 1344 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cuttich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cuttich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Vitassovich Elena, nato a Filippano (Dignano Istria) il 28 aprile 1861 e abitante a Filippano (Dignano Istria), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cutti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Giovanni della defunta moglie Vitassovich Caterina, nato a Filippano il 20 marzo 1888, ed alla nuora Sarich Eufemia di Michele e di Vitassovich Lucia, moglie di Giovanni Cuttich, nata a Filippano il 17 novembre 1888.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X.

Il prefetto: Foschi.

(7544)

N. 1308 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Giovanni, figlio di Pasquale e della fu Climan Fosca, nato a Sanvincenti il 30 aprile 1880 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattias Eufemia fu Michele e di Maria Percevich nata a Sanvincenti il 24 dicembre 1889 ed ai figli, nati a Sanvincenti: Natale, il 26 agosto 1914; Pasquale, l'11 settembre 1919; Biagio, il 1° febbraio 1925, ed Antonio, il 5 gennaio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7574)

N. 1310 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mattias » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattias Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Mattea Mattias, nato a Sanvincenti il 1° novembre 1887 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mattiassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Muscovich Eufemia di Giovanni e fu Lucia Bosaz, nata a Dignano il 1° settembre 1896 ed alle figlie, nate Sanvincenti: Maria, il 16 dicembre 1917, ed Eufemia, il 12 giugno 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7575)

N. 1406 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Cucich » e « Musich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Musich Caterina ved. Cucci Marco, figlia del fu Giovanni e della fu Cucich Elena, nato a Bellei (Ossero) il 16 agosto 1851 e abitante a Bellei (Ossero), sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musi » e « Cucci » (Musi Caterina ved. Cucci).

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle itruzioni anzidette.

Pola, addì 11 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7578)

N. 1408 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 492, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Cucich » e « Marussich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Marussich Annunziata vedova Cucich Biagio, figlia del fu Giovanni e della fu Cucich Elena nata a Bellei (Ossero) il 30 gennaio 1893 e abitante a Bellei (Ossero), sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marussi » e « Cucci » (Marussi Annunziata ved. Cucci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alle figlie, nate a Bellei: Elena, il 27 aprile 1922 e Maria, il 15 settembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7579)

N. 1294 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Mazzan » è di origine italiana liana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Giovanni, figlio del fu Giovanni e della Marianna Crisanaz, nato a Cimino il 22 marzo 1882 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucacich Maria fu Giacomo e fu Maria Lucacich, nata a Sanvincenti il 27 marzo 1890, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Anna, 6 dicembre 1907; Giovanni, 26 novembre 1910; Antonio, 26 gennaio 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2

ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7580)

N. 1346 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Marco, figlio del fu Matteo e della fu Vittoria Nadenich, nato a Sanvincenti il 19 febbraio 1872 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Caterina fu Giuseppe e fu Lucia Zancovich, nata a Sanvincenti il 12 novembre 1874, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Marco, 11 aprile 1894; Eufemia, 12 settembre 1898; Natale, 4 ottobre 1904; Biagio, 2 febbraio 1908; Caterina, 23 maggio 1911; e Lucia, 1° novembre 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7581)

N. 1340 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Giovanni, figlio del fu Giovanni e della Bancovich Maria, nato a Dignano il 16 ottobre 1870 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Billich Giovanna fu Gasparo e fu Giovanna Nilovan, nata a Sanvincenti il 24 settembre 1881, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Antonio, 13 febbraio 1903; Michele, 6 aprile 1908; Giovanni, 12 dicembre 1904 e Maria, 16 marzo 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7582)

N. 1302 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Marinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marinich Matteo, figlio del fu Giorgio e della fu Francesca Costantina, nato a Chersano il 18 novembre 1872 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pecchizza Eufemia di Giovanni e fu Caterina Petrovich, nata a Sanvincenti, 8 maggio 1857, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Ruggero, il 14 gennaio 1907, Virgilio-Marsilio, il 10 febbraio 1912.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7583)

N. 1301 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Madrussan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Madrussan Rodolfo, figlio del fu Michele e della fu Fosca Ottochian, nato a Smogliani (Sanvincenti) il 14 maggio 1887 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Madrussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percovich Fosca di Michele e di Maria Pustianaz, nata a Smogliani il 5 agosto 1888, ed ai figli, nati a Smogliani: Maria, 4 luglio 1908; Giuseppe, 18 marzo 1911, e Carlo, 18 marzo 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7584)

N. 1345 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della fu Fosca Rudan, nato a Sanvincenti il 1° febbraio 1863 e abitante a Sanvincenti (Boccordi), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Sanvincenti dall'or defunta Lucia Mazzan: Giovanni, 27 maggio 1894; Eufemia, 1° marzo 1905; Michele, 3 maggio 1908; e Natale, 21 novembre 1885.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7585)

N. 1344 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Giovanni, figlio del fu Simone e della fu Maria Mattossich, nato a Sanvincenti il 6 ottobre 1862 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Folle Oliva fu Gregorio e di Giovanna Zancovich, nata a Sanvincenti, 24 marzo 1861.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7586)

N. 1343 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Giovanni, figlio del fu Natale e della fu Lucia Perzan, nato a Sanvincenti il 15 agosto 1883 e abitante o Sanvincenti, è restituito, a tutto gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Maria fu Natale e fu Oliva Paicovi, nata a Sanvincenti, 8 maggio 1891, ed alla figlia: Maria, nata a Sanvincenti il 25 settembre 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(7587)

N. 1342 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Giovanni, figlio di Michele e della Oliva Mattias, nato a Sanvincenti il 4 maggio 1894 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Billich Maria di Martino e di Mattea Petrovich, nata a Sanvencenti il 7 dicembre 1900, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Rosa, 22 maggio 1920 e Giovanni, 9 luglio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7588)

N. 1350 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome di « Mazzan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Mazzan Matteo, figlio del fu Antonio e della fu Fosca Mazzan, nato a Sanvincenti il 27 agosto 1867 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mazzani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mazzan Maria fu Matteo e fu Mazzan Caterina, nata a Sanvincenti, 18 gennaio 1960.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 31 dicembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7589)

N. 1400-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Crastich Andrea di Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al signor Crastich Andrea di Antonio e della fu Lucia Bencich, nato a Montona il 25 febbraio 1905, residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Crastich in « Cresti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Flego Maria di Giuseppe e di Bencich Maria, nata a Zumesco il 6 gennaio 1908, ed al figlio Antonio-Giuseppe, nato a Montona il 16 gennaio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7605)

N. 1401-C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Crastic Giovanni di Antonio;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del Comune di Montona e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Crastich Giovanni di Antonio e della fu Bencich Lucia, nato a Montona il 10 marzo 1890, residente a Montona, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Crastich in « Cresti ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(7606)

N. 1116.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Silvio Blazich, nato a Fiume il 5 giugno 1911 da Silvio e da Maria Harasin, residente a Fiume e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Blasi »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Silvio Blazich è ridotto nella forma italiana di « Blasi » a tutti gli effetti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Fiume al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 8 ottobre 1934 - Anno XII

Il prefetto: Turbacco.

(9922)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 26 ottobre 1934-XII, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1491, che modifica l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sopratassa di confine sugli oli di semi.

(10019)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 27 ottobre 1934, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1628, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 1934, n. 244, riguardante il trattamento tributario relativo ad attività concernenti il traffico aereo.

(10020)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario di Carnalez, con sede in comune di Brez (Trento).

Con R. decreto 3 agosto 1934, n. 4031, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre successivo, registro n. 18, foglio n. 128, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario di « Carnalez », con sede in comune di Brez, provincia di Trento.

La costituizione del detto Consorzio, di cui fanno parte 13 ditte, con un comprensorio di 28.04.27 è stata deliberata nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi a norma di legge, in Carnalez il 25 luglio 1933.

(9989)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 228.

Media dei cambi e delle rendite

del 30 ottobre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.71
Inghilterra (Sterlina)	58.14
Francia (Franco)	77.20
Svizzera (Franco)	382 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.741
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.98
Cecoslovacchia (Corona)	49 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.615
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.95
Olanda (Fiorino)	7.952
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.25
Svezia (Corona)	3.015
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	88.375
Id. 3,50 % (1902)	87.025
Id. 3 % lordo	66.375
Prestito Conversione 3,50 %	88.425
Buoni novennali. Scadenza 1934	100 —
Id. id. id. 1940	105.975
Id. id. id. 1941	106 —
Id. id. id. 1943	101.525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95.05

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 48.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 121 — Data: 23 gennaio 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione della ricevuta: Castellini Nicola fu Beniamino per conto degli eredi Mosca Michele — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Rendita L. 550, consolidato 5 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1934.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII

(9857) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

59ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba.

Si notifica che nel giorno di martedì 20 novembre 1934, alle ore 9, in Roma, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico (via Goito n. 1), aperta al pubblico, avrà luogo la 59ª estrazione delle obbligazioni per la ferrovia Udine-Pontebba emesse in virtù della legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Le obbligazioni da estrarsi, giusta la tabella d'ammortamento, sono 465, sulle 47.230 attualmente vigenti.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 30 ottobre 1934 - Anno XIII

(10021)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 14.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	22358	170 —	Battaglia Salvatore fu Giovanni Battista, domt in Urbino.	Battaglia Salvatore *di* Giovanni Battista, domt in Urbino.
Cons. 5 %	269270	125 —	Scarpiello Colle *Clelia* fu Girolamo, minore sotto la p p. della madre Scarpiello *Sofia* fu Enrico, domt a Forenza (Potenza).	Scarpiello Colle *Maria-Clelia* fu *Attilio-Girolamo*, minore sotto la p. p. della madre Scarpiello *Margherita-Sofia* fu Enrico, domt. a Forenza (Potenza).
3,50 %	313937	17,50	Lertora Adolfo-Mario fu Gerolamo, domt. a Chiavari (Genova); con usufrutto a Canepa *Colomba* fu Giambattista, ved. di Lertora Gerolamo.	Intestata come contro; con usufrutto a Canepa *Maria-Colomba* fu Giambattista, ved. di Lertora Gerolamo.
»	291943	175 —	Pero Giuseppe di *Paolo* } domt. a S. Miniato (Firenze).	Pero Giuseppe fu *Giovan-Paolo* domt. come contro.
»	472317	59,50	Pero Giuseppe fu *Giovanni* } domt. a S. Miniato (Firenze).	
»	671187	147 —	Pero Giuseppe fu *Paolo* } domt. a S. Miniato (Firenze).	
»	587057	122,50	Blickenstorfer Aurora ed Ulrico di Alberto, minori sotto la p. p. del padre, domt. a Genova; con usuf. a Guadagnino *Aida* fu Angelo, moglie di Blickenstorfer Alberto.	Intestata come contro; con usufrutto a Guadagnino *Ida* fu Angelo, moglie ecc. come contro.
Cons. 5 %	181295	490 —	Marcon *Primo* fu Luigi, minore sotto la p. p. della madre Magnon Italia fu Giovanni, ved. di Marcon Luigi, domt. a Padova.	Marcon *Sante-Primo* fu Luigi, minore ecc. come contro.
»	171182	930 —		
» Littorio	47440	50 —	Savastano *Cira* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Mirabella Anna fu Ciro, ved Savastano, domt. a Torre del Greco (Napoli).	Savastano *Maria-Cira* fu Giovanni, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(9909) Roma, 13 ottobre 1934 - Anno XII p. *Il direttore generale*: POTENZA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 13.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	147450	50 —	Belfiore *Ersilia* fu Gaetano, minore sotto la p. p. della madre Del Grande Ester fu Cesare, ved. Belfiore, domt. a Milano.	Belfiore *Ersilio* fu Gaetano, minore ecc. come contro.
Buoni del Tesoro novennali 7ª serie	2588 717	Cap. 1.000 — 11.500 —	Lualdi Francesco e *Giovanni* fu Pietro Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Reguzzoni Natalina-Adele di Giovanni, ved. Lualdi.	Lualdi Francesco e *Giovanna* fu Pietro-Giuseppe ecc. come contro.
Buoni del Tesoro	29 29	Cap. 100.000 — 25.500 —	*Stamme* Pier-Luigi fu Gustavo.	*Stamm* Pier-Luigi fu Gustavo.
Cons. 5 % »	42073 87331	550 — 245 —	*Punazzolo* Anna-*Maria* di Giuseppe, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Napoli.	*Punazolo* Anna-*Marina* di Giuseppe, minore ecc. come contro
»	526519	250 —	*Osaro* Rosina di Giovanni, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Sala Consilina (Lecce).	*Asaro* Rosina di Giovanni, minore ecc. come contro.
»	53205	115 —	Di Stefano Matteo fu Salvatore, domt. a Catania.	Di Stefano Matteo fu Salvatore, ***minore sotto la p. p. della madre Strano Agatina fu Mario, ved. Di Stefano***, domt. a Catania.
»	552070	885 —	Forte Maria-Provvidenza fu Giuseppe, moglie di Vuturo Achille, domt. a Palermo, con usufrutto vitalizio a Di Giorgio *Emanuela* fu Francesco, ved. di Forte Giuseppe, domt. a Palermo	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Di Giorgio *Maria-Emanuela* fu Francesco, ved. ecc. come contro.
» Littori	87245 87246	2670 — 890	Pezzi Antonio fu Egidio, minore sotto la p. p. della madre *Bossi* Giuditta fu Agostino, ved. Pezzi, domt. a S. Stefano Lodigiano (Milano). La seconda rendita è con usufrutto a *Bossi* Giuditta fu Agostino, ved. Pezzi, domt. a S. Stefano Lodigiano (Milano).	Pezzi Antonio fu Egidio, minore sotto la p. p. della madre *Bozzi* Giuditta fu Agostino, ved. ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto a *Bozzi* Giuditta fu Agostino, ved. ecc. come contro.
Cons. 5 %	395746	500 —	Lanciotti *Lucia* di Enrico, nubile, domt. a Pietramarazzi (Alessandria).	Lanciotti *Teresa* di Enrico, nubile, domt come contro.
» » »	298485 296218 298487	240 — 295 — 240 —	Gaetani Filippina / Gaetani Filippina e Giuseppina / Gaetani Giuseppina } fu Salvatore, minori sotto la tutela di Genuardi Gerlando fu Antonino, domt. a Palermo; con usufrutto vitalizio a Greco *Teresa* di Ferdinando, ved. di Gaetani Salvatore interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria di Greco Ferdinando fu Antonino, domt. a Palermo	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio a Greco *Maria-Teresa* ecc. come contro.
»	515833	450 —	Gaetani Giuseppa fu Salvatore, moglie di De Cordova Filippo; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro e con usufrutto come la precedente.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	
Cons. 5 %	615837	450 —	Gaetani Filippa fu Salvatore, moglie di Pioppo Antonio; con usufrutto come la precedente	Intestata come contro e con usufrutto come la precedente
3,50 %	828399	745,50	Gaetani Filippa fu Salvatore, moglie di Pioppo Antonino, domt. a Palermo; con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente
»	828400	745,50	Gaetani Giuseppa fu Salvatore, moglie di De Cordova Filippo; con usuf. come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
Cons. 5 %	43394	200 —	*Ponto* Antonio fu Giuseppe, domt. in Arquata Scrivia (Alessandria).	*Ponta* Antonio fu Giuseppe, domt. come contro
»	267925	1715 —	Finelli *Mariantonia* fu Aniello, moglie di Leggieri Arcangelo, domt. a Napoli, vincolata.	Finelli *Anna* fu Aniello, moglie ecc. come contro, vincolata.
3,50 %	221630	280 —	Scicchitani *Caterina* fu Francesco-Nicola, moglie di Gualtieri *Nicola*, domt. a Catanzaro	
»	246278	241 —	*Scicchitano Caterina* fu Francesco-Nicola, moglie di *Gualtiero Nicola*, domt. a Catanzaro	*Scicchitani Maria-Caterina-Giulia* fu Francesco-Nicola, moglie di *Gualtieri Salvatore-Nicola-Alfonso*, domt. a Catanzaro.
»	256907	385 —	*Scicchitano Ceterina* fu Francesco-Nicola, moglie di Gualtieri *Nicola* fu Giuseppe, domt a Catanzaro	
Buono del Tesoro 1934 7ª serie	1896	Cap. 12.500 —	Pesce Marco fu Cleto-Marcellino, minore sotto la p. p. della madre Spalto *Francesca*, ved Pesce.	Pesce Marco fu Cleto Marcellino, minore sotto la p. p. della madre Spalto *Maria-Francesca*, ved Pesce
Prestito red.le 3,50 %	272050	10,50	Lentini *Giovanna* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Stagno Maria, domt. a Villarosa (Enna).	Lentini *Giacoma* fu Francesco, minore ecc. come contro
Cons. 5 %	121908	50 —	*Cagnassi* Bonifacio di Luigi, domt. in Almese (Torino).	*Cagnazzo* Bonifacio di Luigi, domt come contro.
»	188274	500 —	*Deluchi* Celestino fu Luigi, domt. a New York.	*Delucchi* Celestino fu Luigi, domt. a New York
»	165821	350 —	Camba *Raoul* di *Luigi*, minore sotto la p. p. del padre, domt a Marsiglia.	Camba *Antonio-Raoul* di *Efisio-Luigi*, minore ecc come contro
»	429557	275 —	*Martino* Giuseppe fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Crispino Antonia, ved. *Martino*, domt a Casaluce (Caserta)	*Di Martino* Giuseppe fu Antonio, minore sotto la p. p. della madre Crispino Antonia, ved *Di Martino*, domt. come contro.
3,50 % »	113985 121391	595 — 700 —	Sanchioli *Maria-Bice* fu Alessandro, moglie di Zuccoli Camillo fu Giulio, domt a Brescia La 1ª rendita è vincolata	Sanchioli *Matilde* fu Alessandro, moglie ecc come contro.
»	367700	87,50	*De Milita Giuseppe* di Leonardo, domt. a Viggiano (Potenza).	*Di Milita Giuseppantonio* di Leonardo, domt. come contro.
»	274575	91 —	Di Milita *Giuseppe* di Leonardo, domt a Viggiano (Potenza)	
Buono del Tesoro 1934 6ª serie	259	Cap. 4000 —	Galleri Alfredo e Lucia fu *Adamo*, minori sotto la p p. della madre Zurlini Anna, ved Galleri	Galleri Alfredo e Lucia fu *Giovanni*, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 6 ottobre 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9858)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 12.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	375914	395 —	Bidone Arnaldo, Lina, Guido, Emilio, Mario e *Livia* di Giorgio, minori sotto la p.p. del padre e sotto la curatela speciale di Picco Aurelio di Alessandro e figli nascituri di detto padre, dom a Voghera (Pavia); con usufrutto ad Orlando Marina fu Vincenzo, ved di Bidone Giuseppe, dom. a Novi Ligure (Alessandria)	Bidone Arnaldo, Lina, Guido, Emilio, Mario e *Lidia* di Giorgio, *gli ultimi tre* minori sotto la p. p. del padre e sotto la curatela, ecc. come contro.
Cons. 5 %	547459	70 —	Morgera Francesco e Luigi fu Giuseppe, minori sotto la p. p della madre Raso Filomena, dom. a Casamicciola (Napoli), con usufrutto vitalizio a Raso Filomena fu *Francesco*, ved di Morgera Giuseppe. domiciliata a Casamicciola	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Raso Filomena fu *Luigi*, ved. di Morgera Giuseppe, dom. a Casamicciola (Napoli).
3,50 %	792213	105 —	Giusti *Delfina* di Emanuele, moglie di Daneri Giuseppe vulgo Lazzaro, dom. a S. Maria di Monticelli, frazione del comune di Cogorno (Genova), vincolata.	Giusti *Adolfina-Adelaide* di Emanuele *o Sebastiano-Emanuele*, moglie ecc. come contro, vincolata.
Cons. 5 % Littorio	77185	25 —	Cicibecco Faustina, ved di Marino *Romual*, dom a Tossicia (Teramo).	Cicibecco Faustina ved. di Marino *Romualdi*, dom. come contro.
Cons. 5 %	547028	2,300 —	Bruno Carlo ⎱ fu Giuseppe, dom a Mi-	Intestate come contro; con usufrutto a *Clementi* Maria ecc. come contro.
»	547029	2,250 —	Bruno Antonio ⎰ lano; con usufrutto a *Clemente Marianna* fu Gio. Battista, ved	
Cons. 5 % Littorio	91360	2,750 —	di Bruno Giuseppe, dom. in Omegna (Novara).	
Cons. 5 % Littorio	24900	650 —	Marenco Maddalena-Carolina fu Giovanni, moglie di Badino Paolo di Francesco, domiciliato a Strevi (Alessandria); con usufrutto a Marenco *Sebastiano-Giuseppe* fu Giacomo, dom. a Strevi (Alessandria).	Marenco Maddalena ecc. come contro; con usuf. a Marenco *Giuseppe-Sebastiano* fu Giacomo, dom. come contro.
3,50 %	108429	206,50	Mills Violetta fu Charl Florvand, minore sotto la p. p. della madre De Vincenzi Tersilla di Angelo, ved. Mills, dom. a Mantova.	Mills *Angelica, Violetta* fu Charl ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 settembre 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(9794)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento di società cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito in legge 4 giugno 1931, n. 998, la società cooperativa « Società Cooperativa Fornaciai Irpini » con sede in Monteguto (Avellino), non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo il detto periodo compiuti atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese della presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni, entro il termine citato.

(10001)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 5 ottobre 1934-XII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Duino, provincia di Trieste.

(9983)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione degli elenchi dei terreni da sistemare per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Piesco nel territorio dei comuni di Calvello e Marsicovetere (Potenza).

Con decreto Ministeriale 23 ottobre 1934, n. 4590, sono stati approvati gli elenchi in data 10 agosto 1930 e le relative planimetrie dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Piesco, in territorio dei comuni di Calvello e Marsicovetere (Potenza), in base al progetto del 10 agosto 1930, compilato dal Comando di corte della Milizia nazionale forestale di Potenza

(9978)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del fiume Savio in territorio del comune di Bagno di Romagna (Forlì).

Con decreto Ministeriale in data 23 ottobre 1934, n. 4417, è stato approvato l'elenco 16 giugno 1934-XII dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del fiume Savio in territorio del comune di Bagno di Romagna (Forlì) in base al progetto 20 luglio 1925 compilato dal Comando della Milizia nazionale forestale di Forlì.

(9979)

Approvazione dell'elenco dei terreni da sistemare per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del torrente Rio Voglio ed Alto Sambro (affluenti dell'Alto Setta) in territorio del comune di S. Benedetto Val di Sambro (Bologna).

Con decreto Ministeriale in data 23 ottobre 1934, n. 4306, è stato approvato l'elenco 15 marzo 1930 dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione forestale del bacino montano del torrente Rio Voglio ed Alto Sambro (affluenti dell'Alto Setta) in territorio del comune di San Benedetto Val di Sambro (Bologna) in base al progetto del 15 marzo 1930, compilato dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Bologna.

(9980)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur.

In data 18 ottobre 1934-XII è stato rilasciato l'exequatur al signor Antonio di Pasca, console dell'Uruguay a Napoli.

(9991)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

IX Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali o per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, a' sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, e 1° marzo 1934, n. 630.

NUOVI IMPIANTI.

378. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale il sig. Davide Ghione, con sede in Castellamonte (Aosta), è autorizzato ad impiantare in Castellamonte (Aosta), una fonderia per la fabbricazione di pani di metallo bianco antifrizione per cuscinetti.

379. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Giuseppe Bonomi & Figli, di Innocente Bonomi, con sede in Tione di Trento, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Tione di Trento, un impianto per la cromatura e nichelatura di articoli metallici prodotti nel suddetto stabilimento.

380. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Gunther Wagner-Prodotti Pelikan, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano, nuovi impianti per la fabbricazione di nastri dattilografici, carta carbone, colori, cuscinetti per timbri, e qualunque altro articolo di cancelleria per ufficio e per disegno.

381. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta F.lli Benecchi, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, nel proprio stabilimento di Milano, n. 2 macchine soffiatrici semiautomatiche per la produzione di oggetti di flaconeria

382. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XIII, col quale il gr. uff. Granelli Ezio e sig. Guieu Emilio, Società S.I.F.A.G., con sede in Milano, sono autorizzati ad impiantare in Milano, uno stabilimento industriale per l'estrazione degli alcaloidi dall'oppio.

383. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Flex, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano, un impianto per la produzione di giunti flessibili per trasmissioni e cinghie piatte e trapezoidoli di qualsiasi genere in un sol pezzo.

384. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la Società Italiana Frigoriferi Elettrodomestici, con sede in Torino, è autorizzata ad installare in Torino, una fabbrica di armadi frigoriferi elettrici, tipo famiglia.

385. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Nicolè Antonio, con sede in Padova, è autorizzata ad installare presso il proprio stabilimento di Padova, un impianto per la produzione di telai per biciclette.

386. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. De Bonis, con sede in Genova, è autorizzata ad installare nella zona industriale del Porto di Genova, una propria officina meccanica attualmente sita sul Molo Giano.

387. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta L. & C. Figli di Santo Rollero, con sede in Genova-Pontedecimo, è autorizzata ad installare in Genova S. Quirico, il proprio stabilimento industriale per la produzione di colori e vernici, già esistente in Genova-Pontedecimo.

388. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Officine Micromeccaniche Agolini, con sede in Parma, è autorizzata ad esercire in Parma, un impianto per la fabbricazione di apparecchi scientifici e di bordo per marina ed aeronautica.

389. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la Società Stampa Artistica Cinematografica Italiana, con sede in Roma, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Roma, via Marruvio, una nuova macchina sviluppatrice automatica, ed una nuova macchina stampatrice automatica, nonchè tutto il macchinario proveniente dallo stabilimento di via Veio, 54, e di proprietà della

società sunnominata, per lo sviluppo e stampa dei films cinematografici.

390. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale il sig. Giovacchino Forzano, promotore del Consorzio « Vis », Società anonima Tirrenia, con sede in Tirrenia, è autorizzato ad installare in Tirrenia, un nuovo impianto industriale per la produzione di films cinematografici.

391. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta G. B. Martinelli, con sede in Morbegno (Sondrio), è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Pistoia, il macchinario esistente presso la Società Industria Filo Ferro, sita in Pisa.

392. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale il sig. Corrado Lora Totino, promotore della Società Accessori Articoli Calzaturifici (S.A.A.C.), con sede in Pray-Biellese, è autorizzato ad impiantare in Pray-Biellese, una fabbrica di tessuti impermeabilizzanti ed induriti con procedimento chimico e meccanico, colle, cere, solventi ed altri prodotti accessori per la fabbricazione e finissaggio delle calzature.

393. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Cartiera P. Fagiuoli, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Milano, una nuova molazza ed un nuovo cilindro olandese.

394. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Italo Bertoni, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire in Milano un nuovo impianto industriale per la fabbricazione di saponi da toletta, da bucato, per industria, e diversi dentifrici, creme e preparati diversi per la pelle, ciprie, lozioni, cosmetici, acqua di colonia, prodotti igienici disinfettanti, belletti, tinture.

395. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. « Snia Viscosa », con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Varedo, il macchinario per la produzione dei filati di rayon, proveniente dagli stabilimenti di Aquila di Cismon del Grappa e di Ceriano, di proprietà della Soc. An. « Viscosa ».

396. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta F.lli Bargero, con sede in Casale Monferrato, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Casale Monferrato, un impianto per il recupero delle calorie dei gas di scarico del forno rotativo per la cottura del cemento.

397. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Angelino Sanna & C., con sede in Terranova Pausania, è autorizzata ad impiantare in Terranova Pausania, una fabbrica di ghiaccio artificiale.

398. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Rivari Giovanni, con sede in Muggia, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Muggia, un forno per la cottura di agglomerati di carbone.

399. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale il sig. generale Arturo Spinelli, socio promotore della Società Italiana Prodotti Hougton, con sede in Genova Cornigliano, è autorizzato ad installare in Genova Cornigliano, un nuovo impianto per la produzione di olii e sali per il trattamento termico degli acciai, di olii lubrificanti e per concia.

400. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Luigi Stoppani, con sede in Milano, è autorizzata ad installare presso il proprio stabilimento di Cogoleto, un impianto per la produzione dei sali di cromo e dell'acido cromico.

401. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta G. B. Ambrosoli, con sede in Ronago, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Ronago, 4 macchine per la produzione di paglia d'acciaio.

402. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Salvatore Vito, con sede in Alba, è autorizzata ad installare in Alba, uno stabilimento chimico-industriale-agricolo per la preparazione di liquidi per lucidare metalli, insetticidi, disinfettanti.

403. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Jutificio Agostino Notari, con sede in Milano, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento sito in frazione Montesiro, nel comune di Besana Brianza, nuovo macchinario per la filatura della juta, senza aumentarne la produzione.

404. — Decreto Ministerile 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Pio Faggian, con sede in La Spezia, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento sito in La Spezia, un forno elettrico sistema Brown Boveri, per la produzione di getti di acciaio.

405. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale i signori comm. Giovanni Farina e cav. uff. colonnello Mondelli Costantino, promotori della Società Ufficio Tecnico Applicazioni Chimiche (U.T.A.C.), con sede in Torino, sono autorizzati ad esercire in Torino, uno stabilimento per la produzione di polveri insetticide, anticrittogamiche ed antiparassitarie, saponi speciali, compresse per bibite dissetanti, polveri contro il sudore, detersivi, disincrostanti per motori e caldaie, correttori di acque dure, concimi per fiori, prodotti anti-ipritici.

406. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Unione Fabbriche Tulli, Pizzi ed Affini, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Torino, 4 telai meccanici per la produzione di tessuti a garza fantasia per tendaggio.

407. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta R. Kemper, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire in Milano, una nuova fabbrica destinata alla produzione della lana e paglia d'acciaio.

408. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Di Puccio Neluseo, con sede in Torino, è autorizzata ad installare in locali siti nel comune di Torino, il proprio stabilimento industriale per la laminazione del ferro-acciaio e di altri metalli, sito in via San Sebastiano Po, Torino.

409. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Branca Pietro & Figli, con sede in Busto Garolfo, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Busto Garolfo, il nuovo macchinario per la spremitura dei semi di lino.

410. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Romeo Maestri, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Milano, 5 presse eccentriche per la fabbricazione dei sigilli metallici.

411. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale i signori rag. Carlo Martini, rag. Vittorio Govean, Domenico Pace, promotori della Società « Prodotti Flodorsal », con sede in Torino, sono autorizzati ad installare in Torino, un impianto destinato alla produzione di sali volatili, deodoranti e disinfettanti, olii disinfettanti emulsionabili, essenze volatili per disinfezione di ambienti.

412. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. « Snia Viscosa », con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Venaria Reale, nuovo macchinario per la produzione del rayon in fiocco.

413. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Vetreria Felice Asciamprener, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Milano, una macchina semiautomatica, senza aumentare la produzione totale.

414. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Carlo Bini, con sede in Torino, è autorizzata ad installare in Torino, uno stabilimento per la produzione di una soluzione acquosa anticongelante.

415. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Industria Juta, con sede in Genova, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Carrosio, nuovo macchinario per la filatura della juta, senza aumentare l'attuale capacità produttiva dello stabilimento.

416. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Lampo, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Milano, il macchinario già installato e destinato alla produzione delle cerniere lampo.

417. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Cotonificio Bustese, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire nel proprio stabilimento di Arconate, un impianto composto di 12 macchine con un numero totale di 6240 fusi per la torcitura della seta artificiale.

418. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Giuseppe De Matteis, con sede in Messina, è autorizzata ad esercire in Messina, un nuovo impianto industriale destinato alla fabbricazione dei seguenti attrezzi agricoli: zappe, vomeri, aratri, piccoli, badili.

419. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Vetreria Lusvardi, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, nel proprio stabilimento di Milano, una macchina soffiatrice semi-automatica tipo Albertini.

420. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Fabbrica Italiana Articoli Metallici, con sede in Milano, è autorizzata ad esercire, in Milano, una nuova macchina destinata alla produzione della paglia d'acciaio.

421. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Officine Manfredi Bongioanni, con sede in Fossano, è autorizzata ad installare, in una località fuori del centro abitato di Fossano, una propria fonderia di ghisa esistente nell'abitato del comune di Fossano.

422. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la S. A. Metallurgica Ossolana, con sede in Villadossola, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Villadossola, forni elettrici e sistemi di riscaldamento elettrici in sostituzione di forni e sistemi di riscaldamento a combustibile.

423. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Fratelli Battezzato, con sede in Vercelli, è autorizzata ad installare, nella propria fonderia di ghisa, sita in Vercelli, un nuovo forno di fusione in sostituzione di altro già esistente senza aumentare la capacità produttiva.

424. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la S. A. Ing. S. Bellotti & C., con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di piazza Trento, in Milano, il macchinario proveniente dallo stabilimento di via Guastalla.

425. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la S. A. Officine Pio Pion - Prima Fabbrica Italiana Apparecchi Cinematografici, con sede in Milano, è autorizzata a costruire, nel proprio stabilimento di Milano, apparecchi radio e parti di essi.

426. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Scunio Domenico, con sede in Genova-Sestri Ponente, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare nel proprio stabilimento di Genova-Sestri Ponente, un forno di riscaldamento ed un treno di laminazione, non è accolta.

427. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Gesualdo Pannilunghi, con sede in Udine, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, in Udine, un nuovo impianto per la fabbricazione di pallini di piombo per uso di caccia, non è accolta

428. — D. M. 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Comini Carolina, con sede in Castelmella, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Castelmella, una fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

429. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda del sig. Ludovico Merendi, per conto della ditta Manifattura Italiana Lampade Auto-Novi, con sede in Novi, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Novi, una nuova fabbrica di lampadine per automobili ed affini, non è accolta.

430. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, con quale la domanda del sig. Salvatore Noto, con sede in Catania, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Catania, una fabbrica per la costruzione del materiale ed il montaggio di apparecchi radio, non è accolta.

431. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Amideria De Bernardi dei fratelli Ferrazzi, con sede in Busto Arsizio, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, in Busto Arsizio, un impianto per la fabbricazione di amido di Mais ed un impianto per la fabbricazione di glucosio, non è accolta.

432. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda del rag. Acquati Ettore, domiciliato in Monza, diretta ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare, in Monza, un nuovo impianto per la produzione di estratti di malto per panificazione, non è accolta.

433. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Foti Giuseppe, con sede in Caltagirone, diretta ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Caltagirone, contrada Santa Maria di Gesù, una fabbrica di ghiaccio artificiale, non è accolta.

434. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Wormestein Guglielmo, con sede in Germagnano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, in Germagnano, uno stabilimento industriale per la produzione di trecce e nastri, e per la lucidatura dei filati di cotone, non è accolta.

435. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Moschioni Luigi, con sede in Udine, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio stabilimento di Udine, un impianto per la trattura e la torcitura della seta, non è accolta.

436. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Oleificio Fratelli Belloli, con sede in Inveruno, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare nel proprio stabilimento di Inveruno, un nuovo impianto per la raffinazione dell'olio di semi, non è accolta.

437. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda del sig. Cosimo Ferente, promotore della ditta Produzione Italiana Films Pubblicitari Artistici, con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Torino, uno stabilimento per la produzione dei films cinematografici a carattere pubblicitario, non è accolta.

438. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Vincenzo Antignano, con sede in Pomigliano d'Arco, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, in Pomigliano d'Arco, un nuovo impianto per l'estrazione dell'olio dai vinaccioli, non è accolta.

439. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Domenico e Camillo Vazzoler, con sede in Conegliano Veneto, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare in Conegliano Veneto, un impianto per la spremitura di vinaccioli e dei germi di granturco, non è accolta.

440. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Giovanni Vismara & Figli, con sede in Monza, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio stabilimento di Monza, un impianto destinato all'estrazione dell'olio di semi per mezzo di solventi, non è accolta.

441. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della S. A. Laterizi Pecchioli, con sede in Firenze, diretta ad ottenere l'autorizzazione per esercire la fabbrica di cemento alle Sieci, sita in comune di Pontassieve, non è accolta.

442. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Federico Ricci & Figli, con sede in Marlia, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare in Canino (Viterbo), una fabbrica di carta paglia, non è accolta.

443. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta « La Viscontea » Società per la costruzione di macchine da cucire ed affini, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, in Luino, un impianto per la fabbricazione di macchine da cucire di ogni tipo, non è accolta.

444. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Arioli Gaetano, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare una nuova fabbrica di macchine da cucire a sopragitto, non è accolta.

445. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta C.E.A.R. - Compagnia di Elettricità ed Articoli Affini, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per esercire in Milano, uno stabilimento per la fabbricazione di resistenze chimiche per radio, non è accolta.

446. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Lucchesi Ernesto, con sede in Torino, diretta ad ottenere l'autorizzazione per il montaggio di apparecchio radiofonografo, contenuto in una valigetta, alimentato dalla corrente alternata, non è accolta.

447. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Studio Radiotecnico C.G.D. con sede in Cagliari diretta ad ottenere l'autorizzazione per il montaggio di apparecchi radioelettrici, non è accolta.

448. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della signora Michelina Bonjean, domiciliata in Firenze, diretta ad ottenere l'autorizzazione per la costruzione illimitata di materiale radio-elettrico, non è accolta.

449. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda dell'ing. Aldo Magnelli, quale promotore della costituenda ditta A. Magnelli e R. Herbst, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione governativa per installare, in Milano, uno stabilimento per la produzione di dinamo generatrici di energia elettrica per l'illuminazione di biciclette e fanali anteriori e posteriori per dette, non è accolta.

450. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Enrico Tokar, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, in Milano, un nuovo impianto per la fabbricazione di minuterie metalliche, non è accolta.

451. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda dei signori dott. Secondo Mignone, comm. Natale Cerruti, ing. Ugo Casabassa, domiciliati in Alessandria, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, in Alessandria, una fabbrica per la produzione di acido solforico e superfosfato minerale, non è accolta.

452. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la Società Anonima Italiana Pirelli, con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento della Bicocca di Niguarda, un impianto destinato alla produzione del filo di rame smaltato.

453. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la ditta Egon J. Hutter, con sede in Torino, è autorizzata ad installare, in Torino, una fabbrica per il montaggio di antenne filtro.

TRASFORMAZIONI ED AMPLIAMENTI.

454. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la Compagnia Napoletana di Illuminazione e Riscaldamento col Gas, con sede in Napoli, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Napoli, mediante l'installazione di una nuova batteria di forni a camere per la produzione del gas illuminante, e del macchinario di servizio ad essi inerenti.

455. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la Società Anonima Rhodiaceta, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Pallanza, mediante l'installazione di nuovo macchinario destinato alla produzione del rayon all'acetato.

456. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la Società Italiana Ernesto Breda, con sede in Milano, è autorizzata ad

ampliare il proprio stabilimento di Sesto S. Giovanni mediante l'installazione di un nuovo forno ad induzione ad alta frequenza.

457. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta G. Rivoira, con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Torino, con l'installazione di un nuovo impianto per la produzione di cloruro di metile e di cloruro di etile.

458. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Pagani & C., con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano, mediante l'installazione di un impianto per la produzione di un detersivo per industria tessile costituito da alcoli grassi solfonati, ottenuto impiegando come materia prima l'olio di spermaceti, e di un impianto per la produzione di un detersivo per l'industria tessile, costituito dall'etere glicerinmonosolfonico di acidi grassi sia comuni, sia ottenuti da olio di sparmaceti.

459. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Tognetti Ernesto, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano, mediante l'installazione di una macchina soffiatrice semi-automatica, in luogo delle tre richieste.

460. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta E. Gelmini, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano, con l'installazione di una nuova macchina per la produzione della paglia d'acciaio.

461. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la Società Anonima per l'Escavo e l'Industria dei Minerali d'Alluminio, con sede in Barcola, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Barcola, mediante l'impianto di due forni per la cottura degli olii e la cucinatura delle vernici.

462. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Ugo Corio, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare il proprio stabilimento di Milano, mediante l'installazione di un nuovo macchinario per la produzione delle cerniere lampo.

463. — Decreto Ministeriale 25 settembre 1934-XII, col quale la ditta Garino & Data - Società in nome collettivo, con sede in Salassa Canavese, è autorizzata ad ampliare la propria officina meccanico-metallurgica, sita in Salassa Canavese, con l'aggiunta di due nuove berte, con mazze battenti rispettivamente di kg. 350 e kg. 1200.

464. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la Società Anonima Fabbrica Apparecchi Radiofonici « S.A.F.A.R. » con sede in Milano, è autorizzata ad installare, nel proprio stabilimento di Milano, un nuovo reparto per la fabbricazione di tubi a raggio catodico per apparecchi di televisione.

465. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la Società Elettrotecnica Chimica Italiana (S.E.C.I.), con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare nel proprio stabilimento di Milano, il reparto resistenze radio per la costruzione di resistenze elettriche di qualsiasi tipo.

466. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Weiss & Stabilini, con sede in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Milano, una fabbrica per la produzione di nastri, ceppi per freni e dischi per frizione, in tessuto di amianto unito ed altre materie, non è accolta.

467. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della S. A. Alluminio Paderno, con sede in Paderno Dugnano, diretta ad ottenere l'autorizzazione per esercire, nel proprio stabilimento di Paderno Dugnano, un laminatoio ed un impianto di trafilatura per la fabbricazione di oggetti casalinghi d'alluminio, non è accolta.

468. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Asciutti Umberto, con sede in Lucca, diretta ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il reparto del proprio stabilimento sito in Lucca, S. Concordio, destinato alla lavorazione degli oggetti casalinghi in alluminio, non è accolta.

469. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della ditta Giacomo Bertorello, con sede in Genova-Sampierdarena, diretta ad ottenere l'autorizzazione per installare, nel proprio stabilimento di Genova-Sampierdarena, un impianto per la fabbricazione di bobine per medie frequenze, bobine a nido d'api, trasformatori d'antenna, non è accolta.

470. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della Società Anonima Elettrochimica Vesuviana, con sede in Napoli, diretta ad ottenere l'autorizzazione per ampliare il proprio stabilimento di San Giovanni a Teduccio, mediante l'aggiunta di 4 nuove presse per l'estrazione dell'olio dei semi di pomodoro e dai vinaccioli, non è accolta.

471. — Decreto Ministeriale 1° ottobre 1934-XII, col quale la domanda della Società Anonima Cave di San Cassiano, con sede in Forlì, diretta ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, in Predappio Nuova, una fabbrica di cemento, non è accolta.

(9953)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorso per titoli a 4 posti di ingegnere aggiunto (personale direttivo - grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, relativo alle nuove tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il R. decreto 12 febbraio 1934, n. 315, che apporta modificazioni alle predette tabelle organiche;

Visto l'art. 108 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, recante norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, riguardante la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Vista la nota 15 luglio 1934, n. 1516/1.3.1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che autorizza, con procedura d'urgenza, l'apertura di un concorso per 4 posti di ingegnere aggiunto nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli a quattro posti di ingegnere aggiunto (personale direttivo - grado 9°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, con lo stipendio iniziale, il supplemento di servizio attivo e l'eventuale aggiunta di famiglia corrispondenti a quelli stabiliti dalle norme in vigore per il personale di ruolo dello Stato, appartenente al grado 9° del gruppo *A*.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso suddetto gli aspiranti che alla data del presente decreto non abbiano sorpassato l'età di 32 anni.

Nei riguardi però degli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, il limite massimo di età è elevato ad anni 37, e per gli invalidi o mutilati di guerra o della causa nazionale, nonchè per i decorati al valor militare, ad anni 43.

Per coloro inoltre che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 i limiti di età predetti sono aumentati di quattro anni.

Non si applica alcun limite di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente decreto, rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo, oppure prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio d'impiego civile da almeno due anni.

Art. 3.

Gli aspiranti debbono essere muniti di laurea in ingegneria e debbono possedere l'abilitazione professionale.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 5, sarà indirizzata al Ministero delle comunicazioni — Azienda di Stato per i servizi telefonici — (Roma, via del Seminario), e dovrà pervenire alla predetta Azienda non oltre il termine di 40 giorni dalla data della *Gazzetta Ufficiale* in cui il presente bando sarà pubblicato, corredata dei documenti sottoindicati.

Nella domanda medesima il concorrente dovrà specificare il proprio nome, cognome, paternità, domicilio e recapito ed elencare tutti i documenti ad essa allegati:

a) diploma originale, o copia autentica, della laurea in ingegneria;

b) diploma di abilitazione professionale, nel caso in cui l'abilitazione non risulti dal diploma di laurea;

c) certificato da cui risultino le votazioni riportate negli esami delle singole materie di tutti i cinque anni del corso universitario, e negli esami di laurea e di abilitazione;

d) certificati relativi alle prestazioni professionali rese dal concorrente;

e) certificato di nascita, su carta da bollo da L. 7, debitamente legalizzato;

f) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 3, debitamente legalizzato;

g) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal Comune di abituale residenza e vidimato dal prefetto;

h) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 10, debitamente legalizzato;

i) certificato medico di sana e robusta costituzione ed assenza di imperfezioni fisiche incompatibili con l'impiego, su carta da bollo da L. 3, rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario comunale.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario comunale, dovrà essere legalizzato dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto.

Non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Tuttavia per i candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, il certificato dovrà essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15 del R. decreto medesimo, e con l'apprezzamento se le condizioni fisiche dell'invalido lo rendano idoneo alle funzioni del posto cui aspira.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso ad una visita sanitaria di controllo;

l) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o congedo illimitato, per coloro che abbiano prestato servizio militare; ovvero certificato di esito di leva per coloro che avendo concorso alla leva non abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti ex combattenti produrranno la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotata delle benemerenze di guerra.

Gli invalidi di guerra o della causa nazionale dimostreranno la loro qualità con l'originale, o copia autentica del libretto di pensione o del decreto di concessione della pensione.

Gli orfani di guerra o dei caduti della causa nazionale e i figli degli invalidi di guerra o della causa nazionale dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dalle competenti autorità e debitamente legalizzato;

m) certificato, su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della provincia, attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento od ai Gruppi universitari fascisti, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione;

n) stato di famiglia (per i candidati coniugati e per quelli vedovi con prole), su carta da bollo da L. 3, rilasciato dal Comune di domicilio e debitamente legalizzato;

o) tutti quegli altri titoli che il concorrente ritenesse utile di esibire nel proprio interesse, redatti nelle volute forme legali per garantirne l'autenticità.

I certificati di cui alle lettere f), g), h), i), m) ed n), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.

Per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma non è richiesta la legalizzazione della firma.

I concorrenti che rivestano la qualità di dipendenti statali non di ruolo, esclusi gli ingegneri diurnisti della Azienda di Stato per i servizi telefonici, debbono presentare, in aggiunta ai documenti richiesti, un'attestazione dell'Amministrazione alla quale appartengono, da cui risulti la durata e la qualità del servizio civile effettivamente prestato.

Coloro che siano eventualmente impiegati di ruolo delle Amministrazioni statali civili, dovranno presentare solo i documenti di cui alle lettere a), b), c), l), m), e copia dello stato di servizio civile rilasciato dal competente Ufficio del personale.

Art. 5.

Le domande che entro il termine fissato dall'articolo precedente, non pervengano per qualsiasi causa all'indirizzo sopraindicato, o che non siano complete nella documentazione e regolari in tutti i loro elementi, non saranno prese in considerazione.

Art. 6.

Una Commissione composta del direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici, presidente, del capo del Reparto tecnico dell'Azienda stessa e di un funzionario del Regio istituto sperimentale delle comunicazioni — Sez. P.T.T. — di grado non inferiore al 7°, membri, esaminerà e vaglierà i titoli dei concorrenti formando la relativa graduatoria.

Avrà le funzioni di segretario un funzionario tecnico di grado non inferiore al 7°.

La Commissione stessa sarà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 7.

La graduatoria dei candidati sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito con coefficienti numerici che saranno determinati dalla Commissione.

A parità di merito, saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 8.

I posti messi a concorso saranno assegnati ai primi riusciti nella graduatoria di cui all'articolo precedente, fermi restando i diritti concessi agli invalidi di guerra o della causa nazionale dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dalla legge 24 marzo 1930, n. 454.

La graduatoria stessa verrà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi con l'indicazione della decorrenza di nomina dei riusciti.

Art. 9.

Il candidato prescelto che non assuma le sue funzioni nella residenza assegnata entro il termine fissatogli, senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sarà dichiarato rinunciatario, senza bisogno di ulteriore diffida, anche se non abbia presentato espressa rinuncia.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di assegnare il suo posto, qualora lo ritenga opportuno, al candidato immediatamente seguente secondo le norme di cui all'art. 8.

Art. 10.

I vincitori del concorso, se non già in servizio da almeno due anni presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, saranno assunti temporaneamente nella qualità di ingegnere aggiunto in prova ed il primo contratto sarà della durata di un anno. Durante tale periodo essi avranno titolo allo stipendio iniziale, supplemento di servizio attivo ed eventuale aggiunta di famiglia, inerenti al grado di ingegnere aggiunto.

Se alla fine dell'anno di prova avranno ottenuto giudizio favorevole dal Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, saranno nominati ingegneri aggiunti ed ammessi alla stipulazione del contratto d'impiego in base alle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni.

Coloro che invece, al termine del periodo di prova, non saranno stati riconosciuti, a giudizio insindacabile della Amministrazione, idonei a conseguire la nomina, verranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno.

E' in facoltà dell'Amministrazione di sostituirli con le norme del precedente art. 8.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 9 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: PUPPINI.

(9985)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per il posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura per la provincia di Nuoro.

Con le norme stabilite dal R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, modificate dal R. decreto 26 giugno 1930, n. 1074, e dal R. decreto 18 giugno 1931, n. 1158, è aperto il concorso per titoli e per esami, al posto di direttore della Cattedra ambulante di agricoltura di Nuoro con lo stipendio iniziale di L. 19.008 annue al netto delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 30 novembre 1934, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561 nonchè al lordo delle ritenute per ricchezza mobile, imposta complementare e per trattamento di quiescenza, aumentabile a nor-

ma dell'art. 53 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e pagabile in mensilità posticipate.

Gli esami saranno tenuti in luogo ed epoca da stabilire dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) e consisteranno nella prova di una pubblica conferenza e in una prova pratica.

Al concorso possono essere ammessi coloro i quali siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 22 del R. decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, e alla data del presente bando, siano laureati in scienze agrarie, abbiano compiuto il 25° anno di età e si trovino in attività di servizio, da non meno di tre anni, presso una Cattedra, quali reggenti di sezione o assistenti di ruolo, o nei servizi tecnici agricoli coloniali, ricoprendovi un ufficio tecnico. Tale triennio può risultare anche di più periodi staccati, purchè il concorrente si trovi in attività di servizio alla data predetta.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) entro il 27 dicembre 1934-XIII, la domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 5.

Alla domanda, che deve contenere l'indicazione del cognome, nome e paternità del concorrente, e quella del domicilio, a cui debbono essere indirizzate le eventuali comunicazioni, saranno allegati i seguenti documenti:

a) certificato o atto di nascita o estratto dell'atto stesso legalizzato dalla competente autorità giudiziaria;

b) stato di servizio militare o foglio di congedo oppure certificato dell'esito di leva debitamente vistato dalla Commissione provinciale di leva per coloro che, avendo concorso alla leva, non siano stati arruolati;

c) diploma di laurea in scienze agrarie, in originale oppure in copia, rilasciata da un pubblico notaio e legalizzata, ove sia destinata fuori del distretto notarile, dall'autorità giudiziaria competente, o certificato debitamente rilasciato dalla segreteria dell'Istituto ove il candidato ha conseguita la laurea, e certificato dei punti riportati negli esami speciali ed in quelli di laurea;

d) certificato della direzione della Cattedra ambulante di agricoltura, della direzione dei servizi tecnici agricoli coloniali, vistato dal presidente della Cattedra o dall'autorità competente dei predetti servizi, da cui risulti il prescritto servizio del concorrente;

e) riassunto cronologico della carriera percorsa, degli uffici coperti e dell'attività in genere spiegata dal concorrente, nel campo agrario;

f) elenco riassuntivo, in doppio esemplare, dei documenti inviati a corredo della domanda;

g) certificato rilasciato dal segretario federale del P. N. F. della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante la di lui iscrizione al Partito.

Ai documenti sopra elencati i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli e le pubblicazioni che ritengano opportuno presentare nel proprio interesse.

Non sarà tenuto conto delle domande dei concorrenti che facessero riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni nè di quelle che pervenissero dopo la data di chiusura del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari. Non saranno accettati, dopo la data predetta, documenti o pubblicazioni o parte di essi.

Le pubblicazioni non stampate non saranno prese in considerazione.

Coloro che già hanno presentato domanda, corredata dei prescritti documenti e di titoli, per partecipare ai concorsi per direttori delle Cattedre ambulanti di agricoltura di Reggio Calabria e di Littoria potranno limitarsi a far pervenire la domanda di ammissione, redatta sulla prescritta carta da bollo nella quale sarà fatto riferimento ai documenti ed ai titoli presentati precedentemente. Alla domanda stessa dovrà essere allegato l'elenco dei documenti e dei titoli in duplice copia.

Con avvisi personali i concorrenti ammessi saranno avvertiti dell'epoca fissata per le prove di esami.

A parità di merito saranno tenute presenti le preferenze stabilite dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Coloro che hanno diritto alle preferenze di cui ai citati articoli dovranno produrre i documenti relativi. Ai fini del godimento di dette preferenze gli iscritti ai Fasci di combattimento dovranno esibire il certificato rilasciato personalmente dal segretario federale, redatto su carta legale, con l'indicazione della data d'iscrizione, con l'attestazione della continuità ed ininterruzione dell'iscrizione stessa, e vistato dal Segretario del P. N. F.; i partecipanti alla Marcia su Roma ed i feriti per la causa fascista dovranno produrre i relativi brevetti in originale od in copia autenticata da Regio notaio, ovvero un certificato del Segretario del P. N. F. attestante che l'interessato è in possesso dei brevetti stessi.

I risultati del concorso non saranno validi fino a quando gli atti relativi non siano stati approvati dal Ministero. Il vincitore sarà assunto con la qualifica di direttore non stabile, e per un periodo di prova di tre anni trascorso il quale potrà acquistare la stabilità.

Il nominato dovrà prendere domicilio ed occupare il posto, nella sede della Cattedra, entro quindici giorni dalla data di partecipazione della nomina. In caso contrario decadrà dalla nomina stessa e da ogni conseguente diritto.

Egli dovrà pure uniformarsi, oltre che al regolamento della Cattedra, a tutte le altre disposizioni che verranno stabilite per il miglior funzionamento dell'ente.

Ove il vincitore del concorso non assuma l'ufficio, oppure rinuncia al posto, il Consiglio di amministrazione della Cattedra, entro sei mesi dall'approvazione Ministeriale degli atti del concorso, può proporre al Ministero la nomina del secondo e, in caso di rifiuto di quest'ultimo, del terzo dichiarato eleggibile.

Roma, addì 23 ottobre 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(9981)

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso a venti posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nelle imposte di produzione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 1° gennaio 1934, registrato alla Corte dei conti il giorno 2 successivo, registro n. 1 Finanze, foglio n. 8, col quale fu indetto un concorso per esami a venti posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nelle imposte di produzione (gruppo *C*) e venne inoltre nominata la Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a venti posti di ufficiale tecnico aggiunto in prova nelle imposte di produzione, indetto con decreto Ministeriale 1° gennaio 1934-XII.

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
1	Auteri Sebastiano	8, 750	8, 975	17, 725
2	Vecchi Gianluigi	8, 250	8, 125	16, 375
3	Angiulli Mario	8, 325	7, 900	16, 225
4	Canone Giuseppe, orfano di guerra	8, 875	7, 240	16, 115
5	Vitali Arturo	8	7, 900	15, 900
6	Caravella Nestore	8, 750	7, 100	15, 850
7	Papandrea Giuseppe	7, 875	7, 870	15, 745
8	Federici Giuseppe	8, 650	7, 075	15, 725
9	Origoni Renato	8, 300	7, 350	15, 650
10	De Feo Renato	8, 250	7, 375	15, 625
11	Caruso Angelo	7, 375	8, 025	15, 400
12	Di Lonardo Francesco	7, 625	7, 765	15, 390
13	De Nicolò Nicola	7, 625	7, 725	15, 350
14	Bortone Pietro	8	7, 280	15, 280
15	Tesoriere Francesco	7, 125	8, 145	15, 270
16	Di Carlo Giuseppe	7, 450	7, 815	15, 265
17	Iovine Ettore	7, 250	8	15, 250
18	Mazzei Arnaldo	7, 650	7, 560	15, 210
19	Corcos Paolo	7, 400	7, 800	15, 200
20	Ferro Enrico	7, 375	7, 800	15, 175
21	Mangiarotti Giovanni	7, 750	7, 420	15, 170

N. d'ordine	COGNOME E NOME	Media dei voti delle prove scritte	Voto della prova orale	Somma dei voti
22	Atzori Dino	8,150	7	15,150
23	Siro-Brigiano Concezio	7,600	7,500	15,100
24	Zanibon Vittorino	8	7,080	15,080
25	Magno Vincenzo	8	7,075	15,075
26	Pozzi Gino	7,500	7,550	15,050
27	Sepe Luigi	7,500	7,525	15,025
28	Ricciardi Vincenzo	7,500	7,510	15,010
29	Carrara Francesco	8,250	6,755	15,005
30	Pagano Pietro	7,300	7,700	15
31	Lo Cascio Salvatore	7	7,990	14,990
32	Augelli Augusto	7,300	7,625	14,925
33	Mandara Giuseppe	7,625	7,295	14,920
34	Piccoli Renato, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922	7,300	7,575	14,875
35	Sbisà Lorenzo	7,750	7,100	14,850
36	Beccarini Manlio	7,125	7,710	14,835
37	Liviani Igilio	7,625	7,205	14,830
38	Donato Pietro	7,375	7,450	14,825
39	Spagnuolo Michele	7,325	7,495	14,820
40	Falcone Rosario	7,700	7,050	14,750
41	Di Santo Giorgio	7,875	6,850	14,725
42	Salvadori Umberto	7,250	7,460	14,710
43	Martini Tullio	7,500	7,200	14,700
44	Alvino Vincenzo	8,375	6,320	14,695
45	Morales Carmelo	7,350	7,315	14,665
46	Buccioli Mario, ex combattente	7,750	6,900	14,650
47	Dell'Acqua Nicola	7,150	7,500	14,650
48	Maffei Filomeno	7,500	7,125	14,625
49	Mazzarese Vito	7,125	7,450	14,575
50	Moresi Costantino	7,450	7,120	14,570
51	Orsini Mario	7,500	7,065	14,565
52	Borzi Giovanni	7,750	6,810	14,560
53	Prati Silvio	7,500	7,050	14,550
54	Giampaoli Fernando	7,500	7,030	14,530
55	Puliatti Antonino	7,125	7,400	14,525
56	Raia Calogero	7,250	7,260	14,510
57	Peruz Elio	7,500	7	14,500
58	Dicursi Armando	7,125	7,355	14,480
59	Menegotti Albino	7,750	6,725	14,475
60	Lodati Mario	7,950	6,500	14,450
61	Segurini Luigi	7,250	7,050	14,300
62	Di Lorenzo Giacomo, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922	7,500	6,780	14,280
63	Micari Salvatore	7,375	6,900	14,275
64	Zanetti Eugenio	8	6,220	14,220
65	Sbano Marco	8,125	6,075	14,200
66	Dellacasa Paolo	7,200	6,975	14,175
67	Greco Renato	7,250	6,825	14,075
68	Scopece Andrea	7,250	6,770	14,020
69	Taccone Mario	7	7	14
70	Cervadoro Giovanni	7,375	6,580	13,955
71	Baglione Giulio	7,100	6,850	13,950
72	Poggioli Angiolino	7,250	6,665	13,915
73	Francia Luigi	7,125	6,705	13,830
74	Altieri Onorio	7,575	6,250	13,825
75	Torelli Aldo	7,250	6,550	13,800
76	Pintus Erminio	7,150	6,625	13,775
77	Giarratano Ettore	7,750	6	13,750
78	Tripisciano Ferdinando	7,050	6,625	13,675
79	Orsaia Giotto Francesco	7,375	6,250	13,625
80	Tateo Pietro	7,050	6,525	13,575
81	Divita Enrico	7,125	6,440	13,565
82	Curti Giardina Attilio	7,500	6,010	13,510
83	Crocetta Ludovico	7,500	6	13,500
84	Mannino Celestino	7,275	6,220	13,495
85	Marangi Giovanni	7,350	6,125	13,475
86	Morelli Alfredo	7	6,425	13,425
87	Fasano Padovano Antonio	7,375	6,010	13,385
88	Galise Oreste	7,375	6	13,375
89	Balletta Martino	7,125	6,125	13,250
90	Pierangelini Alfredo	7,225	6	13,225
91	Conti Ubaldo	7	6,185	13,185
92	Di Stefano Francesco Paolo	7,125	6	13,125
93	Galati Giuseppe	7	6,070	13,070
94	Menditto Pietro	7,050	6,015	13,065
95	Salvitti Bartolomeo	7	6,050	13,050

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, nell'ordine seguente:

1. Auteri Sebastiano.
2. Vecchi Gianluigi.
3. Angiulli Mario.
4. Canone Giuseppe, orfano di guerra.
5. Vitali Arturo.
6. Caravella Nestore.
7. Papandrea Giuseppe.
8. Federici Giuseppe.
9. Origoni Renato.
10. De Feo Renato.
11. Caruso Angelo.
12. Di Lonardo Francesco.
13. De Nicolò Nicola.
14. Bortone Pietro.
15. Tesoriere Francesco.
16. Di Carlo Giuseppe.
17. Iovine Ettore.
18. Piccoli Renato, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922.
19. Buccioli Mario, ex combattente.
20. Di Lorenzo Giacomo, iscritto al P.N.F. prima del 28 ottobre 1922.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nel concorso suddetto, nell'ordine appresso indicato:

1. Mazzei Arnaldo.
2. Corcos Paolo.
3. Ferro Enrico.
4. Mangiarotti Giovanni.
5. Atzori Dino.
6. Siro-Brigiano Concezio.
7. Zanibon Vittorino.
8. Magno Vincenzo.
9. Pozzi Gino.
10. Sepe Luigi.
11. Ricciardi Vincenzo.
12. Carrara Francesco.
13. Pagano Pietro.
14. Lo Cascio Salvatore.
15. Augelli Augusto.
16. Mandara Giuseppe.
17. Sbisà Lorenzo.
18. Beccarini Manlio.
19. Liviani Igilio.
20. Donato Pietro.
21. Spagnuolo Michele.
22. Falcone Rosario.
23. Di Santo Giorgio.
24. Salvadori Umberto.
25. Martini Tullio.
26. Alvino Vincenzo.
27. Morales Carmelo.
28. Dell'Acqua Nicola.
29. Maffei Filomeno.
30. Mazzarese Vito.
31. Moresi Costantino.
32. Orsini Mario.
33. Borzi Giovanni.
34. Prati Silvio.
35. Giampaoli Fernando.
36. Puliatti Antonino.
37. Raia Calogero.
38. Peruz Elio.
39. Dicursi Armando.
40. Menegotti Albino.
41. Lodati Mario.
42. Segurini Luigi.
43. Micari Salvatore.
44. Zanetti Eugenio.
45. Sbano Marco.
46. Dellacasa Paolo.
47. Greco Renato.
48. Scopece Andrea.
49. Taccone Mario.
50. Cervadoro Giovanni.
51. Baglione Giulio.
52. Poggioli Angiolino.
53. Francia Luigi.
54. Altieri Onorio.
55. Torelli Aldo.
56. Pintus Erminio.
57. Giarratano Ettore.
58. Tripisciano Ferdinando.
59. Orsaia Giotto Francesco.
60. Tateo Pietro.
61. Divita Enrico.
62. Curti Giardina Attilio.
63. Crocetta Ludovico.
64. Mannino Celestino.
65. Marangi Giovanni.
66. Morelli Alfredo.
67. Fasano Padovano Antonio.
68. Galise Oreste.
69. Balletta Martino.
70. Pierangelini Alfredo.
71. Conti Ubaldo.
72. Di Stefano Francesco Paolo.
73. Galati Giuseppe.
74. Menditto Pietro.
75. Salvitti Bartolomeo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1934 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(9965)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.